



Bruxelles, 30 settembre 2022
(OR. en)

12694/22

LIMITE

FIN 947
RESPR 29
CADREFIN 142
POLGEN 123

Fascicolo interistituzionale:
2022/0295(NLE)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	12551/22 + ADD 1 (COM(2022) 485 final + ANNEX)
Oggetto:	Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria – <i>Proroga del periodo di un mese</i>

1. Il 18 settembre 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria ("proposta"). La proposta è stata presentata a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sulla condizionalità"). Propone misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria individuate nella proposta stessa.

2. Al tempo stesso nella proposta, come ulteriormente chiarito dalla Commissione nelle riunioni del Coreper (parte seconda) e del comitato del bilancio, è riconosciuto il dialogo costruttivo in atto con l'Ungheria e i progressi conseguiti dalle autorità ungheresi. La proposta fa riferimento a una serie di 17 misure correttive presentate alla Commissione che riguardano sia il quadro giuridico dell'Ungheria che, in larga misura, le pratiche. La Commissione osserva che i principali passaggi per l'attuazione di molte delle misure correttive proposte devono essere compiuti dall'Ungheria entro il 19 novembre 2022¹. La Commissione ritiene "(...) *che in linea di principio le misure correttive proposte, considerate nel loro insieme, se correttamente definite nelle disposizioni legislative e nelle norme di attuazione e attuate di conseguenza, siano idonee, in funzione degli aspetti specifici delle misure, a dare risposta alle questioni descritte nella notifica*²".
3. A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento sulla condizionalità, il Consiglio adotta la decisione di esecuzione sulle misure di protezione del bilancio dell'Unione entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. L'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento sulla condizionalità prevede inoltre che il periodo per l'adozione di tale decisione di esecuzione può essere prorogato di due mesi al massimo "[s]e si verificano circostanze eccezionali".
4. Poiché la proposta è pervenuta al Consiglio il 18 settembre 2022, l'ultimo giorno per l'adozione della proposta da parte del Consiglio è il 19 ottobre 2022.
5. Tenendo presente che, come spiegato nella proposta, le disposizioni legislative e le norme di attuazione riguardanti le misure correttive supplementari devono essere adottate dall'Ungheria entro il 19 novembre 2022 e che tale data va oltre il periodo entro il quale il Consiglio deve deliberare (periodo che termina il 19 ottobre 2022), nella riunione del Coreper (parte seconda) del 21 settembre 2022 l'Ungheria ha chiesto che il Consiglio prenda in considerazione l'eventualità di prorogare tale periodo di due mesi.

¹ Si vedano i punti (83) e (84) della relazione (doc. 12551/22, pag. 24) e i principali passaggi attuativi delle misure correttive di cui alla tabella 1 dell'allegato della relazione (doc. 12551/22 ADD 1, pagg. 1-3).

² Si veda il punto (121) della relazione (doc. 12551/22, pag. 35).

6. Nelle riunioni del 22 e 28 settembre 2022, il comitato del bilancio ha esaminato la proposta della Commissione e la richiesta di proroga presentata dall'Ungheria. Nel discutere di una tale eventuale proroga del periodo di altri due mesi, il comitato del bilancio ha esaminato gli elementi di seguito esposti.
7. La proroga è in linea con gli obiettivi del regolamento sulla condizionalità di proteggere il bilancio dell'Unione permettendo nel contempo in ogni fase della procedura l'adozione da parte dello Stato membro interessato di misure adeguate per porre efficacemente rimedio alle violazioni accertate del principio dello Stato di diritto che incidono o rischiano seriamente di incidere sul bilancio dell'Unione.
8. È alla luce di questa motivazione preventiva del regolamento sulla condizionalità che alcune delle circostanze nelle quali si è esplicitata la procedura relativa all'Ungheria possono essere considerate eccezionali. Tali circostanze includono il fatto che l'Ungheria si sia impegnata ad adottare misure correttive per porre rimedio alla situazione secondo un calendario dettagliato; il fatto che la Commissione ritenga che in linea di principio le misure correttive proposte, considerate nel loro insieme, adottate secondo tale calendario, se correttamente definite nelle disposizioni legislative e nelle norme di attuazione e attuate di conseguenza, siano idonee, in funzione degli aspetti specifici delle misure, a dare risposta alle questioni; la necessità che la Commissione e il Consiglio dispongano di tempo sufficiente per valutare l'adozione e l'effettiva attuazione delle misure correttive, tenendo conto del loro numero elevato e della loro complessità tecnica.
9. Su tale base, a seguito di uno scambio di opinioni, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a indicare se conviene di proporre al Consiglio di prorogare il termine entro il quale il Consiglio deve deliberare, che scade il 19 ottobre 2022, di altri due mesi, fino al 19 dicembre 2022.
